



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 362/2020

Roma, 23 marzo 2020

Ai Capigruppo de  
Senato della Repubblica  
Camera dei Deputati

Illustrissimi Onorevoli,

di seguito la tabella contenente le proposte di emendamento al DL 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

In termini generale si richiede che:

- le misure siano rivolte a tutte le professioni sanitarie e a tutti i lavoratori, a prescindere che siano dipendenti o liberi professionisti;
- le misure siano previste per tutti gli aventi diritto, e non nel limite di spesa complessiva di 170 milioni di euro;
- che, stante quanto disposto dalla legge 3/2028, il beneficio di quanto previsto dal DL sia necessariamente subordinato all'iscrizione al relativo albo.

In **grassetto rosso** gli emendamenti inseriti nel testo del DL. In **grassetto nero** le proposte che richiedono opportune formulazioni da parte vostra.

Confidando nella Vostra sensibilità nei confronti di quanto consegnatoVi, rivolgiamo distinti saluti.

**Il Presidente**  
Alessandro Beux



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Articolo	Emendamenti
<b>Articolo 1</b>	Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente <b>e indirettamente</b> impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, <b>in cui per condizioni si intende anche l'adeguato supporto psicologico degli operatori esposti a carichi eccessivi di stress</b> , sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
<b>Articolo 2</b>	<b>Prevedere una quota di assunzioni anche per la figura dell'Assistente sanitario</b> , professionista che si occupa di prevenzione educazione e promozione della salute e che tra i suoi principali ruoli ha proprio quello relativo alla sorveglianza sanitaria, alla vigilanza ed il controllo igienico-sanitario, attuando i suoi interventi di salute anche attraverso misure profilattiche.
<b>Articolo 5</b>	Prevedere lo sgravio fiscale <b>su tutti i dispositivi medici e di protezione individuale e per la sterilizzazione di attrezzature per il periodo di emergenza Covid-19</b> ; nonché lo <b>sgravio fiscale dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti speciali durante l'emergenza</b> .
<b>Articolo 7</b>	<b>Prevedere l'arruolamento di personale laureato di primo e secondo livello di tutte le professioni sanitarie</b> , con dettaglio per profilo e numero secondo le necessità.
<b>Articolo 8</b>	<b>Prevedere l'arruolamento di personale laureato di primo e secondo livello di tutte le professioni sanitarie</b> , con dettaglio per profilo e numero secondo le necessità.
<b>Articolo 10</b>	1. Per le medesime finalità di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti <b>e 200 professionisti sanitari, di cui 100 infermieri</b> con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
<b>Articolo 11</b>	Prevedere l'assunzione di personale di tutte le professioni sanitarie, non solo mediche, con dettaglio per profilo e numero secondo le necessità.
<b>Articolo 12</b>	Con riferimento agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, <b>prevedere l'assunzione di personale appartenente a tutte le professioni sanitarie attraverso lo scorrimento di graduatorie laddove esistenti, con la possibilità di inserimento all'interno delle stesse di</b>



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

	<p><b>chi svolge o abbia svolto servizio in strutture sanitarie pubbliche con contratto a tempo determinato o attraverso incarichi di prestazione d'opera o con contratto di lavoro interinale, debitamente documentati per un periodo minimo di almeno 6 mesi.</b></p> <p>Qualora non siano esistenti le suddette graduatorie, nel conferire incarichi individuali a tempo determinato, <b>dare priorità a chi svolge o abbia svolto servizio in strutture sanitarie pubbliche con contratto a tempo determinato o attraverso incarichi di prestazione d'opera o con contratto di lavoro interinale, debitamente documentati per un periodo minimo di almeno 6 mesi.</b></p> <p>Solo successivamente trattenerne in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.</p>
<b>Articolo 13</b>	Limitare l'esercizio di qualifiche professionali conseguite all'estero <b>esclusivamente alle professioni sanitarie maggiormente coinvolte nell'emergenza Covid-19, in solo ambito sanitario e per il solo periodo dell'emergenza.</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>Oltre alle mascherine chirurgiche, fare riferimento a guanti monouso, occhiali protettivi, camici monouso e gel alcolico disinfettante.</b>
<b>Articolo 23</b>	<p>Nell'ottica che tutte le disposizioni siano equivalenti per i dipendenti pubblici, i privati e gli autonomi si chiede di emendare, <b>per tutti i mesi dell'emergenza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• comma 1 e comma 3: <b>prevedere la retribuzione al 100% del congedo parentale di 15 giorni per figli sotto i 14 anni.</b></li><li>• comma 8 e comma 9: <b>l'importo del bonus per baby-setting va equiparato a quello previsto al successivo art. 25.</b></li></ul>
<b>Articolo 25</b>	<p>3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, <b>degli assistenti sanitari</b>, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei <b>professionisti sanitari</b>, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>
<b>Articolo 26</b>	<b>Prevedere misure urgenti anche per i liberi professionisti.</b>
<b>Articolo 27</b>	<b>Verificare che la misura valga per tutti i liberi professionisti, a prescindere dal fatto che abbiano una cassa previdenziale di riferimento o che, in sua assenza, siano iscritti alla Gestione separata INPS</b>



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

	<b>Se sanitari, i professionisti che beneficeranno dell'indennità dovranno essere iscritti al relativo albo professionale. Elevare l'importo di indennità almeno a quello del reddito di cittadinanza.</b>
<b>Articolo 43</b>	<b>Estendere il finanziamento alle piccole imprese, per garantire l'utilizzo appropriato dei DPI.</b> Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese <b>e dei lavoratori singoli con partita iva</b> , a seguito dell'emergenza covid-19, l'Inail prevede..."
<b>Articolo 47</b>	Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. <b>Allo scopo di mantenere la funzionalità della rete dei servizi territoriali rivolti alle persone più fragili si implementano le piattaforme digitali per la comunicazione a distanza e la telemedicina.</b> In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
<b>Articolo 48</b>	<b>Specificare l'inclusione delle prestazioni riabilitative.</b>
<b>Articolo 54</b>	<b>Includere mutuo/prestiti per acquisto immobili destinati all'attività.</b>
<b>Articolo 56</b>	<b>Estendere tali misure anche ai professionisti sanitari liberi professionisti.</b> 2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 ...omissis... c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, <b>qualsiasi titolo richiesto presso Istituti bancari e/o di credito a ogni livello</b> , anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
<b>Articolo 60</b>	1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al <b>16 aprile 2020, o data successiva in base al prolungarsi dell'emergenza.</b>
<b>Articolo 61</b>	Aggiungere la lettera <b>"s) studi professionali e liberi professionisti delle professioni sanitarie di cui alla legge 3/2018"</b> .



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

<b>Articolo 62</b>	<b>Al comma 7 prevedere la proroga al 30 giugno.</b>
<b>Articolo 63</b>	<b>Aumentare l'importo del premio e prevederlo per ogni tipo di professionista.</b>
<b>Articolo 64</b>	<b>Prevedere che le spese per la sanificazione, da portare in detrazione, comprendano anche l'acquisto di prodotti e strumenti.</b>
<b>Articolo 65</b>	<b>Estendere la possibilità ai professionisti sanitari per le spese di locazione relative agli studi e uffici oppure la possibilità per i professionisti di sospendere i canoni di locazione.</b>
<b>Articolo 101</b>	<b>Per le professioni per le quali è prevista la formazione continua, riduzione del 50% il numero di crediti da acquisire nel 2020.</b>
<b>Articolo 120</b>	<b>Prevedere che le professioni sanitarie possano collaborare con le istituzioni scolastiche nel sostenere insegnanti, genitori e alunni nella gestione della didattica a distanza.</b>